San Pietro Mosezzo, 09 dicembre 2020

**OGGETTO:** **Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Verifica - Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – DGR 9.06.2008 n. 12-8931**
**Comune di San Pietro Mosezzo – Variante Parziale n.3 al PRGC (art.17, c.5 LR 56/1977 e s.m.i.)**
**Verifica di Assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)**
**PARERE TECNICO DI NON ASSOGGETTABILITÀ**

Il sottoscritto Arch. Elisa Lucia Zanetta, in qualità di Organo Tecnico del Comune di San Pietro Mosezzo (di seguito OTC), appositamente individuato ed istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS, rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione del piano,

**premesso che**

i principali compiti dell'Organo Tecnico comunale per la VAS sono:

- supportare la valutazione delle scelte di piano con le proprie competenze in materia ambientale;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità;
- a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, predisporre motivata relazione;
- sulla base della sopra citata relazione, assumere in piena autonomia e responsabilità il provvedimento che conclude la Fase di Verifica, definendo l'esclusione o la sottoposizione al processo di VAS.

**premesso inoltre che**

Il Comune di San Pietro Mosezzo (NO) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 31-11859 del 28/07/2009, poi modificata con DGR n. 37-3747 del 27/04/2012 (inerente alla reintroduzione di alcune aree prima stralciate), e ulteriormente modificato con due Varianti Parziali, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 28 del 29/07/2015, e con modifiche non costituenti Variante ai sensi dell'art. 17, c. 12 della LR 56/1977 e s.m.i.;

**preso atto che**

L'Amministrazione Comunale intende ora predisporre un'ulteriore Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, c. 5 della LR 56/1977, finalizzata a introdurre specifiche prescrizioni in risposta a documentate esigenze del territorio e a difficoltà riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'applicazione del PRG.
In particolare, i contenuti della Variante sono orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Sistema insediativo – usi produttivi per beni e servizi: massimizzare le possibilità di utilizzo delle aree già edificabili e del patrimonio edilizio esistente negli ambiti produttivi/commerciali previsti dal PRG, favorendo la saturazione delle superfici fondiarie e ampliando il mix funzionale consentito, onde contrastare ulteriori esigenze di consumo di suolo e fenomeni di abbandono dovuti a limitazioni d'uso che non siano strettamente necessarie per ragioni ambientali.
- Sistema insediativo – usi residenziali: agevolare la concretizzazione di alcune previsioni a carattere residenziale e il compattamento dei tessuti urbani residenziali, attraverso l'introduzione di mirati correttivi alla disciplina attuativa di lotti edificabili.
- Sistema agricolo e ambientale: definire misure specifiche per la razionalizzazione e riconversione degli allevamenti industriali intensivi presenti sul territorio sanpietrino, al fine di ridurne gli impatti ambientali, e precisare alcune norme relative alla disciplina degli insediamenti rurali, soprattutto nell'ottica di sostenere i processi di efficientamento delle aziende agricole.
- Norme di Attuazione: aggiornare il testo alla sopravvenuta disciplina regionale e statale, apportando altresì puntuali precisazioni e chiarimenti che ne consentano una più univoca ed efficace applicazione.

**considerato che**

Il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening del procedimento di

VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 c.3, art.12).
L'art.3bis della LR 56/1977 disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e all'art.17, c.8 dispone che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.
Ai sensi della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 relativa alle disposizioni per l'integrazione tra le procedure urbanistica e di VAS, l'Amministrazione ha deciso di avviare la modalità "in sequenza" (come da Allegato 1, capitolo 2, schema j.2 della suddetta DGR).

**rilevato che**

Dallo studio e dalle analisi contenute nel Documento Tecnico Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS emerge che:

- la Variante Parziale n. 3 è finalizzata a incentivare il completamento e la densificazione dei tessuti edilizi esistenti e a favorire il riuso di fabbricati sottoutilizzati o abbandonati, attraverso puntuali integrazioni delle destinazioni d'uso ammesse, snellimento delle modalità attuative e riconoscimento dell'effettivo utilizzo dei luoghi, in modo da soddisfare le esigenze lavorative e abitative manifestate dai cittadini in ambiti già edificati o destinati dal PRG vigente a usi urbani;
- la Variante Parziale n. 3 apporta altresì puntuali precisazioni e chiarimenti all'interno delle Norme di Attuazione, in modo da consentirne una più univoca ed efficace applicazione;
- non vengono a determinarsi impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli che furono già valutati e risolti in sede di "Analisi di compatibilità ambientale" del PRG approvato, anzi si produce un miglioramento in termini di utilizzazione del territorio urbanizzato e di diminuzione delle pressioni in ambito rurale, sia sul patrimonio storico che sulle componenti ambientali;
- i contenuti della Variante non si pongono in contrasto con le strumentazioni di pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale e provinciale;
- che le valutazioni effettuate nel Documento Tecnico Preliminare di Verifica portano a ritenere che sia possibile escludere la necessità di assoggettare al processo di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale n. 3 al PRG del Comune di San Pietro Mosezzo.

**rilevato inoltre che**

In adempimento ai disposti dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, dell'art.3bis della LR 56/1977 e della DGR n.25-2977 del 29/02/2016, in data xx/xx/2020 il Responsabile del procedimento ha trasmesso

con nota prot. n. 0005162 del 04/08/2020, i predetti Documenti, per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:

- Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Novara
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
- ASL NO
- Acqua Novara.VCO S.p.A.
- Consorzio di Bacino Basso Novarese
- Comune di Biandrate
- Comune di Briona
- Comune di Caltignaga
- Comune di Casalino
- Comune di Casaleggio Novara
- Comune di Novara
- Comune di Vicolungo

**considerato che**

È trascorso il termine entro il quale i soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale e risultano pervenuti i seguenti contributi:

- ASL Novara, con nota prot. n. 000050523/20 del 04/09/2020, ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla VAS, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:
  - *"siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale per tutelare l'ambiente e la salute della popolazione previste;*
  - *Al fine di limitare impatti negativi derivanti dalla fase di cantiere, si invita il proponente ad adottare le indicazioni di buona pratica contenute nel documento Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale";*
- Acqua Novara.VCO S.p.A., con nota prot. n. OUT/29294 del 28/08/2020, fornisce, per ciascun ambito oggetto di variante, indicazioni dettagliate in merito alle possibilità di allaccio alla rete comunale dei sottoservizi idrici e fognari, demandando alla fase di progettazione esecutiva ulteriori necessari approfondimenti;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 0005484 del 21/08/2020, ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante alla VAS, sollecitando il Comune a "*intraprendere l'iter di una variante generale al fine di adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale*";
- il Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Novara, con nota prot. n. 0005359 del 12/08/2020, ha ricordato che "*per quanto concerne gli aspetti strettamente ambientali riferiti alla procedura di valutazione ambientale strategica, la Provincia di Novara si avvale del contributo tecnico e delle osservazioni espresse da Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d) della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016*";
- ARPA Piemonte, con nota del 9/09/2020 formula alcune osservazioni e richieste di integrazione. In particolare,
  - *"Con nota prot. 84023 del 27/09/2018 questa Agenzia trasmetteva le prime osservazioni sui contenuti della "RELAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE" prodotta nell'ambito della Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del PEC Ambito Sud, fornendo indicazioni utili per un'adeguata analisi ambientale, in particolare in merito al consumo di suolo e alle compensazioni ecologiche. Pare che tali indicazioni non siano state recepite nell'analisi attuale, pertanto si chiede di motivare tale scelta.*
  - *Le previsioni 1a e 1b interessano il sopra citato ambito produttivo (Ambito Sud) che presenta una superficie di 343.400m$^2$. Si chiede di chiarire se l'intero ambito possa essere escluso o, al contrario, sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale e regionale vigente (in particolare D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98 e s.m.i., D.M. del 30/03/2015 e Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB). Si chiede inoltre di specificare se l'Ambito Sud debba essere sottoposto a pianificazione esecutiva da sottoporre e procedura di Verifica di VAS.*
  - *La Variante propone alcune modifiche normative. Si chiede copia delle NTA vigenti e in modifica".*

**considerato altresì che**

Il Comune di San Pietro Mosezzo, con nota prot. n. 0006894 del 22/10/2020, ha trasmesso ad ARPA Piemonte i chiarimenti richiesti, esponendo quanto segue:

- *La proposta di PEC relativa all'attuazione dell'Ambito Sud è stata ritirata dai proponenti e conseguentemente archiviata dal Comune.*
- *Gli interventi attuativi dell'Ambito Sud potrebbero essere sottoposti a verifica di VIA qualora determinassero dimezzamento delle soglie dimensionali (da 40 a 20 Ha) previste per le nuove aree industriali dal Par. 4.3.6 dell'allegato al DM 52/2015 (Localizzazione in aree di superamento definite alla lettera g) dell'articolo 2 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del medesimo decreto 155/2010), come chiarito dall'Allegato alla Circ. 27/4/2015 n. 3/AMB, che individua alcune specifiche tipologie di attività industriale alle quali si applica il dimezzamento. In tal caso sarebbe da assoggettare a VAS lo strumento urbanistico esecutivo dell'area, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del Dlgs 152/06, mentre tale obbligo non sarebbe applicabile alla Variante di PRG in oggetto, che non introduce alcuna innovazione nel PRG vigente, riguardo alle destinazioni d'uso e alla capacità edificatoria.*
- *Inoltre, al fine di rendere più chiare non solo le modifiche apportate dalla Variante alle norme di attuazione, ma anche la loro finalità, è stato trasmesso il testo integrale delle NdA corredato da note esplicative.*

ARPA Piemonte, con nota prot. n. 0007645 del 23/10/2020, ha trasmesso il suo parere conclusivo di non assoggettabilità della Variante alla VAS, condizionato al recepimento di alcune indicazioni:

- *Le integrazioni fornite non approfondiscono il tema del consumo di suolo e delle compensazioni ecologiche. Tenuto conto che:*
  - *da un punto di vista ambientale l'impatto sulla matrice deve essere valutato considerando la trasformazione in base allo stato di fatto e non allo stato di diritto poiché il PRGC vigente non ha mai valutato il consumo di suolo e la perdita di servizi ecosistemici da esso determinati nell'ambito di una Valutazione Ambientale Strategica,*
  - *l'"Analisi di compatibilità ambientale" redatta ai sensi dell'art. 20 della LR 40/1998 non equivale alla suddetta procedura e che comunque non sono note le misure di compensazione in essa contenute;*
  - *si ritiene che l'attuazione delle aree libere interessate dalle azioni in Variante debba prevedere la contestuale realizzazione di adeguate misure di compensazione ecologica.*
- *La Variante parziale in esame introduce alcune modifiche normative. Si osserva tuttavia che il corpo delle NTA mantiene il riferimento all'Analisi di compatibilità ambientale ex art. 20 della L.R. 40/98. Si segnala a tal proposito che dall'entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008, che ha modificato il D. Lgs. 152/06, le analisi ambientali inerenti "i piani e programmi della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli" devono attenersi ai criteri e ai contenuti degli allegati I e VI della parte II dello stesso decreto. Si*

*ritiene necessario un aggiornamento delle norme sulla base della normativa nazionale di rango superiore.*

- *Le modifiche introdotte dalla previsione 3b riguardano la Società Agricola Cornelia, azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Si raccomanda di verificare la coerenza delle modifiche proposte in Variante con in contenuti della suddetta autorizzazione (ultimo aggiornamento apportato con Determinazione della Provincia di Novara n. 1970 del 23/11/2017);*

**valutato infine che**

- L'Ambito Sud oggetto della modifica 1a è costituito da un'area attualmente libera, sebbene già ricompresa nella pianificazione urbanistica vigente;
- L'attuazione dell'area è vincolata alla redazione di Piano Esecutivo Convenzionato, che dovrà essere preceduto dalla verifica di assoggettabilità a VAS;
- Sarà lo Screening del PEC a dover attentamente valutare le interazioni dell'intervento con la componente suolo e con gli altri servizi ecosistemici, per poter definire nel dettaglio le adeguate misure di compensazione.

**VISTI**

- l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.25-2977 del 29/02/2016;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto;

A seguito di approfondito esame del "Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS" della Variante Parziale n.3 al PRGC, della relativa "Verifica di Compatibilità acustica", dei pareri pervenuti e dei chiarimenti trasmessi ad ARPA Piemonte

**ESPRIME**

**parere di esclusione della Variante Parziale n.3 al PRG dalla Valutazione Ambientale Strategica.**

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art.12, c.5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

San Pietro Mosezzo, li 09/12/2020

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

arch. Elisa Lucia ZANETTA